

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA

CAPO I

Sezione I - Disposizioni Generali

Art. 1 (Identità, denominazione, sede e logo)


1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e, per quanto in vigore, del Codice del Terzo Settore - CTS (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni), – una Associazione denominata "Associazione Banco Alimentare della Toscana Organizzazione di Volontariato – da ora in avanti denominata "Associazione" - con sede in Firenze, Piazza Artom 12 presso il Centro Alimentare Polivalente - MERCAFIR.
2. A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'Associazione sarà denominata "Associazione Banco Alimentare della Toscana Organizzazione di Volontariato – ETS". A decorrere dalla stessa data, di tale denominazione – comprensiva dell'acronimo ETS – si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico .
3. L'Associazione utilizza il logo e la denominazione "Banco Alimentare", in forza di specifiche autorizzazioni unilateralmente concesse dalla Fondazione Banco Alimentare, con sede legale in Milano.

Art. 2 (Scopo)

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha una durata illimitata.
2. L'Associazione è apartitica e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del "condividere i bisogni per condividere il senso della vita."
3. In particolare, per realizzare questo scopo, si propone di sostenere e promuovere le iniziative e l'attività della Fondazione Banco Alimentare con sede legale in Milano. La realizzazione dello scopo prefisso è nell'intento di agire in favore di tutta la collettività. L'Associazione si propone quindi di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà mediante la raccolta delle eccedenze di produzioni agricole e dell'industria, specialmente nel settore agro-alimentare e la redistribuzione gratuita delle stesse ad Enti ed iniziative che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri e agli emarginati. L'Associazione potrà intervenire direttamente in casi particolari di bisogno, anche nei confronti di singoli o famiglie, nonché coordinare e sostenere gli interventi di altre organizzazioni caritative.
4. L'Associazione opererà nel territorio della Regione Toscana, nel cui ambito si esauriscono le finalità previste dal presente statuto, in stretto coordinamento operativo con la Fondazione Banco Alimentare, con sede legale in Milano.

Art. 3 (Attività)

1. Al fine di attuare il suo scopo, l'Associazione svolgerà, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, la seguente attività di interesse generale indicata alla lettera "u" del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni e quelli previsti da altre fonti normative o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.



Marta Ferroni

2. L'Associazione potrà altresì:

- a) aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzione mediante contributi, lasciti e donazioni, di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che si prefigga le medesime finalità e scopi;
- b) promuovere, nell'interesse generale, tutte le iniziative utili per sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità competenti e svolgere azioni volte a contribuire a risolvere i problemi del diritto al cibo, dello spreco, della povertà, in particolare alimentare, e dell'emarginazione;
- c) cedere prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche nazionali ed europee;
- d) svolgere inoltre qualsiasi altra attività che possa facilitare il conseguimento dello scopo associativo, procurando e raccogliendo prodotti alimentari e i mezzi finanziari necessari.

3. L'Associazione svolge, come anche previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. L'Associazione potrà esercitare, come anche previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle previste ai precedenti numeri del presente articolo (ma secondarie e strumentali rispetto a queste ultime) conformandosi, a partire dall'entrata in vigore dell'apposito decreto ministeriale, ai criteri e limiti ivi definiti. L'organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività appena menzionate nelle forme e con i documenti previsti dalla legge.

5. L'Associazione non potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità indicate dal presente articolo.

CAPO II

Sezione I - Associati, volontari e lavoratori

Art. 4 (Ammissione e numero degli associati)

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne fanno espressa richiesta scritta, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
2. Le richieste devono essere sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo che delibera secondo criteri non discriminatori entro novanta giorni. La deliberazione è comunicata all'associato.
3. Le richieste non accolte devono essere motivate e comunicate all'interessato che può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione, che sull'istanza si pronunci nuovamente il Consiglio Direttivo a seguito di un contraddittorio con l'associato.
4. Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 5 (Perdita dello status di associato)

1. Lo status di associato si perde per morte, recesso, esclusione dall'Associazione.
2. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera semplice.
3. Il recedente può sempre richiedere la riammissione e seguire l'iter previsto dall'art. 4 e il Consiglio Direttivo adotta un'apposita deliberazione da comunicare all'associato.
4. L'associato che trascura di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi o quelle disposizioni che verranno di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo, o che si renda responsabile di violazioni dello statuto o che ometta il pagamento della quota associativa per almeno due anni, può essere escluso dall'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo. Può essere parimenti escluso l'associato che nuoccia o tenti di nuocere allo sviluppo e al buon andamento dell'Associazione. E' comunque diritto dell'associato di chiedere di essere sentito a propria difesa dal Consiglio Direttivo.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 6 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare le sedi e i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- h) prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Art. 7 (Volontari)

1. I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. L'attività dei volontari:

- a) deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- b) non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Marco Tommasi

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'Associazione iscrive i propri volontari in apposito Registro.

Art. 8 (Lavoratori)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

CAPO III

SEZIONE I - Organi

Art. 9 (Organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo, in quanto Organo di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge con riferimento alle Organizzazioni di volontariato. Ai componenti degli organi associativi, salve le soprarichiamate eccezioni di legge, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Non possono in ogni caso assumere cariche nell'Associazione i soggetti che ricoprono cariche sociali negli Enti beneficiari dell'attività dell'Associazione stessa.

SEZIONE II - L'Assemblea

Art. 10 (Composizione e competenze)

1. L'Assemblea è costituita da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. L'Assemblea promuove gli scopi dell'Associazione e ha le seguenti competenze:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- b) approvare il bilancio preventivo e di esercizio predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, di cui all'art. 42 bis del Codice civile;

f) deliberare sulle altre questioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio Direttivo alla sua competenza.

Art. 11 (Convocazione e rappresentanza)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso pubblicato, almeno otto giorni prima, con affissione presso la sede dell'Associazione, con indicazione del luogo, giorno e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso dovrà inoltre essere inviato agli associati a mezzo posta almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea o, in alternativa e negli stessi termini, a mezzo fax o messaggio di posta elettronica purché ne sia consentito riscontro della ricezione.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
3. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta motivata richiesta da parte di un decimo degli associati.
4. Ogni partecipante all'assemblea dispone di un solo voto personale.
5. Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri associati, che non appartengano ad Organi Amministrativi o di Controllo, o siano dipendenti dell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere non più di tre deleghe per ogni Assemblea.

Art. 12 (Quorum costitutivo)


1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati.
2. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione (da tenersi almeno ventiquattro ore dopo l'orario di prima convocazione) qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Per le deliberazioni inerenti le variazioni statutarie l'Assemblea è valida in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati, ed in seconda convocazione (da tenersi almeno ventiquattro ore dopo l'orario della prima convocazione) con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Art. 13 (Quorum deliberativo)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti, in modo palese.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo e la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

SEZIONE III - Il Consiglio Direttivo

Art. 14 (Nomina e composizione)



Marco Piumeis

1. L'Organo di amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, composto da un numero dispari di consiglieri, stabilito dall'Assemblea, non inferiore a tre e non superiore a nove. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice civile.

2. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni, revoca o perdita dello status di associato di alcuno dei Consiglieri, in sua vece subentra il primo dei non eletti, che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Tuttavia qualora non sia più in carica almeno la maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati dall'Assemblea, si procederà a nuova nomina dell'intero Organo.

Art. 15 (Poteri)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere per gravi motivi revocato.

2. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri relativi all'amministrazione e alla gestione dei fondi raccolti al fine della loro destinazione allo scopo dell'Associazione.

3. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) nomina al suo interno il Presidente e può nominare anche un Vice Presidente;

b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti dell'Associazione, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;

c) fissa la quota di partecipazione annuale degli associati;

d) decide gli interventi patrimoniali;

e) decide sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;

f) decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi, individuando altresì le attività diverse secondarie e strumentali che saranno svolte dall'Associazione stessa;

g) stabilisce il limite massimo e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute dai volontari incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione;

h) approva i progetti di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio;

i) organizza la funzione interna del volontariato;

l) delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie.

Art. 16 (Presidente e Vice Presidente)

1. Al Presidente dell'Associazione compete la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

3. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 17 (Quorum)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri.

Art. 18 (Verbali)

1. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che di volta in volta viene nominato per la verbalizzazione.

Art. 19 (Libri)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

2. I libri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui al comma 1, lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da presentare agli organi associativi indicati al comma 2.

Sezione IV - Organo di controllo

Art. 20 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e può essere monocratico o collegiale.

2. I componenti dell'organo di Controllo possono essere anche non associati.


3. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

4. Se l'organo di controllo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

5. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. **Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo (o l'unico componente in caso di organo monocratico) deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice civile.**

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell' art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

7. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.



Marco Tommaso

8. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO IV

Sezione I - Patrimonio

Art. 21 (Risorse economiche)

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) rendite patrimoniali;
- d) proventi da attività di raccolta fondi;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS.

Art. 22 (Esercizi e bilanci)

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio dell'Associazione viene approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.
5. I bilanci approvati dall'Assemblea saranno depositati, nelle forme di legge, presso gli uffici indicati nella normativa *pro tempore* vigente.
6. Nei casi previsti dalla legge l'Associazione approverà e depositerà il Bilancio Sociale redatto in conformità alla vigente normativa.

Art. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. L'Associazione si scioglie quando i fondi raccolti si rivelino insufficienti al raggiungimento dello scopo, ovvero lo stesso si riveli non più attuabile o, ancora, il medesimo si reputi raggiunto.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto alla "Fondazione Banco Alimentare", con sede legale in Milano, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, ove istituito.
4. In caso di scioglimento intervenuto prima dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore, alla devoluzione del patrimonio si applicherà quanto previsto dal Codice Civile.


CAPO V

Sezione I - Disposizioni finali

Art. 24 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto in vigore, nonché le disposizioni dei provvedimenti attuativi in esso previsti e, per quanto ivi non disciplinato, le norme del Codice Civile.

Marco Cuccini



MC

Marco Cuccini